



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 213/2024

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **68851** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 13 giugno 2022, proposto da

C. C., nato OMISSIS (C.F.OMISSIS) ed ivi residente, elettivamente domiciliato presso lo studio professionale degli avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S) del Foro di Palermo, Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D) del Foro di Palermo, Ciro Catalano (C.F. CTLCRI89A28G273R) del Foro di Palermo, che lo rappresentano e difendono sia congiuntamente che disgiuntamente, come da mandato in calce al ricorso introduttivo,

PEC: cirocatalano@pec.it, simona.fell@pec.it,
francescoleone@pec.it, fax: 091/7794561; **-parte ricorrente-**

Contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco De Mita n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G.

Norrito (C.F.: NRR TNG 70H55 F061Y, Pec

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it, Fax: 091982871); e

dall'Avv. Francesco Gramuglia (CF. GRM FNC 64R17 F158V, Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) – giusta procura

generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del

23 gennaio 2023 Rep. 37590 Rogito 7131 - elettivamente

domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto

sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5 - **parte resistente** -

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi alla pubblica udienza del 23 maggio 2024 come da relativo

verbale, per parte ricorrente, l'avv. Marceca Davide in sostituzione

degli avv.ti Leone, Fell e Catalano e, per l'INPS, l'avv. Elisabetta

Violante, in sostituzione degli avv.ti Norrito e Gramuglia come da

relativo verbale.

Ritenuto in

F A T T O

I. Parte ricorrente, già Maresciallo Aiutante S.U.P.S.

Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, in quiescenza dal 27

gennaio 2021, con anzianità di servizio alla data del 31.12.1995 di

anni 17, mesi 7 e giorni 28 ha evidenziato:

- di essere stato collocato a riposo con il sistema c.d. misto;
- che al momento del collocamento a riposo, la quota retributiva del trattamento pensionistico è stata quantificata applicando l'aliquota di rendimento di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 1092 del 1973 in luogo della più favorevole aliquota

prevista dall'art. 54;

- di aver inviato, in data 27.01.2022, all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale direzione provinciale di Chieti apposita diffida e messa in mora tendente ad ottenere il ricalcolo della propria pensione, con l'applicazione del sopra descritto beneficio;

- il 16 marzo 2022, INPS riscontrava l'istanza, comunicando che la competente direzione provinciale di Messina avrebbe proceduto al ricalcolo della pensione che, invero, non si concretizzò.

In assenza di ulteriore seguito parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio.

Parte ricorrente lamenta, in sostanza, che il trattamento pensionistico è stato calcolato con l'attribuzione della minore e più sfavorevole aliquota di cui all'art. 44 del medesimo D.P.R., ai sensi del quale *“la pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile ... aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento”* in luogo dell'applicazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73.

A tal riguardo, richiamando giurisprudenza in ordine alla applicazione dell'art. 54, parte ricorrente ha precisato che - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 cit. - avrebbe diritto al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44%,

ai fini del calcolo della base pensionabile.

Parte ricorrente ha quindi concluso chiedendo di:

“- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile, il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l’effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o consequenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo. - in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;”.

II. Con decreto del 27 marzo comunicato il 25 settembre 2023 a parte ricorrente è stata fissata l’udienza del 18 gennaio 2024. Nel corso della pubblica udienza del 18 gennaio 2024 questo GUP, constata la mancata costituzione dell’INPS, ha rilevato che parte ricorrente aveva depositato la sola relata di notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza non corredata dalla ricevuta di accettazione e avvenuta consegna. L’avv. Marceca, presente in udienza - in sostituzione degli avv.ti Leone, Fell e Catalano giusta delega orale - preso atto del mancato deposito delle suddette

ricevute, ha chiesto di poter procedere con il rinnovo della notificazione e, pertanto, accogliendo detta istanza, è stata fissata la trattazione del giudizio alla udienza odierna.

III. Con memoria depositata il 7 maggio 2024 si è costituito in giudizio l'INPS che, in primo luogo, ricostruito il quadro normativo, ha ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale che ha condotto all'adozione dei principi di diritto enunciati nelle sentenze nn.1/2021 e 12/2021 pronunciate dalle Sezioni Riunite.

L'Ente previdenziale ha, altresì, evidenziato di essersi uniformato a tali principi con circolari nn. 107/21 e 199/21 e che, per l'effetto, la pensione dell'odierno ricorrente è stata già riliquidata applicando l'aliquota di rendimento del 2,44% come da determina di liquidazione allegata.

Proprio in ragione di tale riliquidazione l'INPS ha, inoltre, evidenziato di aver provveduto, già nel mese di agosto 2022, al pagamento degli arretrati della pensione spettanti al ricorrente secondo i predetti principi, producendo il relativo cedolino.

Dunque, l'INPS ha concluso chiedendo: *Dichiarare cessata la materia del contendere;*

Compensare le spese di giudizio.

IV. All'udienza del 23 maggio 2024, parte ricorrente, presa visione del cedolino prodotto dall'INPS, ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via del tutto pregiudiziale, benché nulla sia stato rilevato al riguardo dalle parti, deve essere presa in esame l'ammissibilità del ricorso.

Dalla documentazione in atti e, in particolare, dal cedolino prodotto dall'INPS, emerge chiaramente che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato (il 13.06.2022) prima della liquidazione di quanto richiesto in favore del ricorrente (agosto 2022) e che lo stesso ricorso è stato notificato alla parte resistente successivamente al soddisfacimento delle pretese attoree (il 25.09.23 con notifica non andata a buon fine ed il 24.01.24).

Deve rilevarsi, inoltre, che l'interesse ad agire consiste, di norma, nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, con prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente (*ex multis*, Corte dei conti, I^a Sez. Appello, sent. n. 395 del 11/10/2018).

In generale, la concretezza dell'interesse all'agire processuale deve essere, altresì, misurata dall'idoneità del provvedimento richiesto a soddisfare l'interesse sostanziale protetto, da cui il primo muove.

Sarebbe, infatti, inutile dare ingresso ad una attività processuale, allorquando, dall'accoglimento della domanda, non possa conseguire alcun vantaggio obiettivo per la parte ovvero alcuna modificazione giuridicamente rilevante.

L'interesse ad agire, dunque, dovendo permanere lungo tutto il

processo costituisce manifestazione anche del principio di economia processuale.

2. Effettuate tali premesse di carattere generale deve rilevarsi che, nel caso in esame, il soddisfacimento delle pretese attoree (ovvero il riconoscimento del coefficiente del 2,44%) è intervenuto già prima della notificazione del ricorso alla parte resistente, con il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

Sul punto deve ricordarsi, poi, il *principio secondo il quale tale instaurazione avviene solamente con la notifica dell'atto introduttivo alla controparte, non essendo sufficiente il mero deposito presso la segreteria del Giudice adito, si ritrova nella giurisprudenza più autorevole (a titolo esemplificativo, Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ordinanza n.453 del 14/01/2020, "la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio". Corte dei conti, Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, Sentenza n.382 del 31/10/2007 che, implicitamente, ma con estrema chiarezza, conferma lo stesso principio)* (cfr. Corte dei conti Sez. d'Appello per la Regione Siciliana sent.43/A/2022).

3. Ne discende che, nel caso in esame, la domanda attorea deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse a ricorrere, ai sensi dell'art.100 c.p.c., applicabile al processo contabile, giusta il richiamo dell'art. 7 c.g.c., (cfr. Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, sent. n.122/2018) e non già per cessazione

della materia del contendere che attiene ad ipotesi in cui la *causa petendi* viene meno nel corso del processo il cui contraddittorio sia già regolarmente instaurato e rispetto al quale potrebbero compiersi valutazioni in ordine all'eventuale soccombenza virtuale. Nel caso in esame, infatti, la pretesa attorea è stata soddisfatta in via di autotutela ad opera di parte resistente prima della conoscenza da parte di quest'ultima dell'instaurando giudizio e, pertanto, trattandosi di questione pregiudiziale, ai sensi dell'art. 31, comma 3 c.g.c., le spese possono essere interamente compensate.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- dichiara l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse a ricorrere;
- compensa le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 23 maggio 2024.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 27 maggio 2024

Pubblicata il 29 maggio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)